

NOTA INTEGRATIVA PARERE C.T.P.A. N. 02/1219

In merito all'attività di recupero rifiuti, l'attuale parere della CTPA n. 02/1219 avente per oggetto: “**CRITERI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI CUI AI COMMI 1 E 3 DELL'ART. 39 DEL PIANO TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO**”, stabilisce che:

Negli impianti di recupero di rifiuti inerti (rifiuti di cui al punto 7. Rifiuti ceramici e inerti dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.), anche per le aree di deposito dei materiali di recupero (M.P.S.) deve essere predisposta la relazione di cui al punto 1 secondo quanto descritto. In tali contesti le aree di deposito dei materiali di recupero (M.P.S.) possono essere escluse dalla gestione delle acque meteoriche purché sia dimostrato nella relazione di cui al punto 1 (supportata da analisi delle acque) che non vi è dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente di cui al comma 1 dell'art. 39 del citato Piano ¹ e fatta salva la separazione idraulica e/o fisica con le restanti aree.

Tuttavia operativamente si sono riscontrate delle difficoltà applicative, in particolare sulle tipologie di pavimentazioni per le aree a deposito delle materie prime seconde (o End of Waste) e ciò ha determinato un approccio non sempre uniforme.

La disciplina relativa alle modalità operative per la gestione delle tipologie di rifiuti di cui sopra è contenuta nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1060 del 24 giugno 2014 che in relazione a tale aspetto ammette che il materiale sottoposto a test di cessione con esito positivo possa essere stoccato in cumuli con basamento pavimentato non necessariamente impermeabile.

Nell'ambito delle risposte ai quesiti (FAQ) in materia di acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39 del Piano di tutela delle Acque, la Regione Veneto per le attività di recupero rifiuti di cui sopra si è così espressa: *“Quindi non solo la parte dedicata all'ingresso, alla pesa, alle operazioni di verifica dei carichi, allo stoccaggio ed al recupero dei rifiuti dovrà essere impermeabilizzata e sottoposta a raccolta e trattamento delle acque meteoriche (vedasi la “Relazione illustrativa”), ma dovrà esserlo anche la parte del piazzale pavimentato attualmente prevista in stabilizzato, destinato al deposito (all'aperto) delle materie prime secondarie; non è ammessa infatti la dispersione delle acque meteoriche di dilavamento dei cumuli direttamente al suolo. L'impermeabilizzazione, per il deposito delle materie prime secondarie, potrà essere evitata solo se il deposito delle stesse viene previsto al coperto.”*

Alla luce di quanto sopra, qualora non sia dimostrata l'assenza di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, tramite relazione da trasmettere all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, si ritiene che i cumuli di materie prime prodotte soggetti a dilavamento, devono essere depositati su aree pavimentate e/o impermeabili e le acque debbano essere coltate ed individuato un idoneo punto per il campionamento. Sarà necessaria la formale autorizzazione allo scarico ed eventuale trattamento di sedimentazione e/o di disoleazione. Rimane in capo al titolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del PTA, la possibilità di dimostrare che solo una parte delle acque sono da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.

¹Le sostanze “pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente” coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:

- **Solidi sospesi totali**, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- **COD**, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- **Idrocarburi totali**, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.